

CAMERA DEI DEPUTATI N. 635

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENDOLA, TITTI DE SIMONE, PISAPIA, MASCIA, DEIANA

Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione dell'orientamento sessuale

Presentata il 7 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino religioso, pone l'accento su una idea delle differenze e delle diversità intese come arricchimento e stimolo ad un'etica dell'accoglienza e della solidarietà; mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga al centro i soggetti e le soggettività, nel con-

creto della odierna vita quotidiana le diversità sono tuttora oggetto di stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non intendersi un rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.

La presente proposta di legge propone l'allargamento delle attuali norme antidiscriminatorie, contenute nel decreto-legge

26 aprile 1993, n. 122, includendovi la sanzione di atti di discriminazione di persone a causa del proprio personale orientamento sessuale.

Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica,

etica, culturale. La violenza e l'intolleranza vanno interdette e sanzionate sempre, anche e a maggior ragione quando vengano esercitate nei confronti di minoranze. Si è inteso, con la presente proposta di legge, inviare al Paese un messaggio elementare di civiltà e di diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale ».

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0002650